

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"LA RUOTA ODV"

Via L. Da Vinci, 6

ZOPPOLA (PN)

Estratto del verbale di deliberazione dell'Assemblea degli iscritti del
22 OTTOBRE 2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA
DELLO STATUTO AVANZATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
20 SETTEMBRE 2020 PER OTTEMPERARE ALLE NUOVE
NORMATIVE DEL TERZO SETTORE

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di Ottobre presso la sede dell'Associazione
in Via Leonardo Da Vinci, 6 - alle ore 18.00 - si è riunita l'Assemblea degli
iscritti in seconda convocazione

Con riferimento al presente atto, viene constatato il numero legale dei
partecipanti all'assemblea e si dà l'avvio alla trattazione dell'o.d.g.

Presiede l'Assemblea: Pignat Gino
Segretario verbalizzante: Mancino Nicola

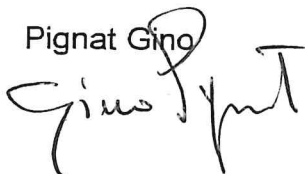
Al termine del dibattito si passa alla votazione delle proposte di variazione dello
statuto che viene approvato all'unanimità.

L'adunanza viene sciolta alle ore 20.00.

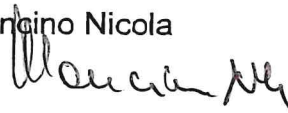
Il Presidente

il Segretario

Pignat Gino



Mancino Nicola



atto registrato a Pordenone il

al n° 3371 Mod. u con liquidati € esente

di cui per imposta I.P.T. € -

con allegati: -

24/11/2020

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"LA RUOTA ODV"
33080 Zoppola (Pn)- Via 1. Da Vinci, 6

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 24/11/2020 al
n° 3371 Mod. 61 con
liquidati esente

Esente imposta art 82 comma 5

IL FUNZIONARIO
VITTORIO LEONE

STATUTO

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita , ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n 117 8 in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" un' associazione non riconosciuta di volontariato, avente la seguente denominazione : "**LA RUOTA ODV**" da ora in avanti denominata "associazione" con sede legale a Zoppola (Pn), via L. Da Vinci, 6 e con durata illimitata

2. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto, ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2

Statuto

L' associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

(scopo)

- 1 L' Associazione "LA RUOTA ODV" è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA' SOCIALE ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
- 2 Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.

I contenuti e la struttura dell' associazione sono democratici,. basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.



ART. 4

Finalità e attività

1. L'Associazione di Volontariato "LA RUOTA ODV" svolge l'attività;

Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 nov 2000, n 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104 e alla legge 22 giugno 2016 n 112 e successive modificazioni

- promuovere il rafforzamento della solidarietà umana incentivando l'attività di volontariato come

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo operando nel sociale con particolare riferimento al settore anziani;

- impegnarsi a garantire con la polivalenza degli interventi il pieno rispetto dei diritti e della Dignità umana indipendentemente da ogni fattore di natura ideologica, religiosa ed etnica.

Le attività sopra descritte integrano e costituiscono attività di interesse generale ai sensi dell' art. 5 del Codice del Terzo Settore con riferimento alla lettera A).

2. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
3. L'associazione può esercitare , a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale..
- 4) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso , il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 % del numero dei volontari.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:

(a) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali - finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti - istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

(b) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

- 1 dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
 - 2 beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
 - 3 Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
- Per tutte le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.6

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori, ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.7

Responsabilità ed assicurazione

1. L'associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.



Titolo III **Associati**

Art.8 **Ammissione**

1. Il numero degli associati è illimitato ma, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. All'Associazione di Volontariato "LA RUOTA ODV" possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
3. L'ammissione dei soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente che dovrà contenere: - indicazione del nome , cognome, residenza., data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica
. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.
4. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art.9

Diritti degli associati

Gli associati hanno il diritto di :

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultarne i libri associativi.

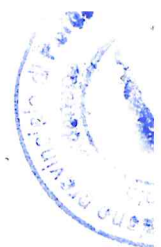
Art.10
Doveri degli associati

Gli associati devono svolgere l'attività verso gli altri in modo personale , spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto - rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni - versare la quota associativa, entro il 31 Marzo di ciascun anno, secondo l'importo annualmente stabilito dall'assemblea. Art. 11 Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, non versa la quota associativa, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente.

Art.11
Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo e che svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo e successivamente ratificato dall'Assemblea.
2. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente.



Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 12

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea;
- 2) l'organo di amministrazione
- 3) il presidente;
- 4) l'organo di controllo (eventuale)
- 5) il revisore legale dei conti (eventuale)

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Ali. 13

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci e volontari in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente; in alternativa si può prevedere la possibilità di conferire delega ad altro socio.

Alt. 14

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente

Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nei termini dei regolamenti del Codice del terzo settore

3. L'assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

4. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea

Art. 15
Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita solo a condizione che si raggiunga la metà degli iscritti.

Art. 16
Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in casi che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 17
Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trame copia.

Art. 18
Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'organo di amministrazione;
- eleggere i membri dell'organo di amministrazione e il Presidente
- fissare, su proposta dell'organo di amministrazione i limiti di rimborso delle spese;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dall'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- deliberare sull'espulsione dei soci;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.



Art. 19

Organo di amministrazione

(Consiglio Direttivo)

1. L'organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
 2. L'organo di amministrazione è composto da 8 membri eletti dall'assemblea degli associati, tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. – ai membri del consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso
 3. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, lo stesso sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.
 4. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 4 consiglieri più Presidente (in caso di assenza, dal suo Vice); le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
 5. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
 6. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore o comunicazione telefonica.
 7. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario.
 8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel registro unico del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co.6, art 26 del Codice del terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza
- 9 Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all' art 56 comma 1 del D.lgs 117/2017 sono deliberate dall' organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell' organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Art. 20
Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 2 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi e ogni volta che ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Rientra nella sfera di competenza dell'organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
 - Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - eleggere, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Art. 21
Il Presidente

1. Il presidente dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa verso l'esterno;
3. Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
4. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
5. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
6. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.



Art.22
Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'associazione
 - d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) possono essere attribuite ad un altro membro
del Consiglio Direttivo: il tesoriere.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell' Organo di Amministrazione
- Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell' Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo

Titolo V
Art 23
Bilancio di esercizio

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci di esercizio annuale è redatto dall'Organo di Amministrazione e depositato presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarlo, con facoltà per ciascun socio di estrarne copia; viene approvato dall' assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore a cura dell'Organo di amministrazione.

Titolo VI
Norme finali e transitorie

Art. 24
Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 25
Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 26

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo .

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto , previo parere positivo dell' ufficio regionale del Registro unico del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ,ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 27
Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Gius. T. Gent
Maurizio Muri